

Articolo 50, paragrafo 1, lettera a) – Autorità giudiziarie competenti ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo

L'organo con competenza territoriale per emettere un'ordinanza di sequestro conservativo nei casi in cui il creditore ha già ottenuto un titolo esecutivo è l'organo giurisdizionale del distretto nel quale è stato emesso detto atto.

La competenza in materia degli organi giurisdizionali è disciplinata dalle disposizioni generali previste dalla legislazione tedesca sull'organizzazione degli organi giurisdizionali e sui codici applicabili di procedura giudiziaria. L'organo giurisdizionale competente per un determinato caso può essere trovato utilizzando lo strumento di ricerca riportato all'inizio del presente sito.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera b) Autorità designata come competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari

L'autorità designata come competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 655/2014 è il ministero federale della Giustizia (Bundesamt für Justiz).

I recapiti del ministero federale della Giustizia sono i seguenti:

Bundesamt für Justiz

Adenauerallee 99-103

53113 Bonn

Germania

Telefono +49-228 99 410-40

E-mail: EU-Kontenpfaendung@bfj.bund.de

Articolo 50, paragrafo 1, lettera c) – Metodi per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari

Per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 655/2014, il ministero federale della Giustizia può richiedere all'agenzia federale centrale delle entrate (Bundeszentralamt für Steuern) di accedere ai dati seguenti presso gli enti creditizi:

- il numero di conto;
- data di apertura e chiusura del conto;
- nome e data di nascita del titolare del conto; e
- nomi degli utenti autorizzati.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera d) - Autorità giudiziarie competenti a pronunciarsi sul ricorso contro una decisione di rifiuto ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo

Un'impugnazione della decisione di rifiuto di emettere l'ordinanza di sequestro conservativo del conto può essere presentata presso l'organo giurisdizionale che ha respinto la domanda oppure, qualora quest'ultimo sia un organo di primo grado, presso un organo giurisdizionale di grado superiore.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera e) – Autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo e di altri documenti

Le autorità giudiziarie locali (Amtsgerichte) di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettera a), sono competenti a ricevere, trasmettere e notificare l'ordinanza e altri documenti.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competente per l'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo

L'autorità giudiziaria locale competente per l'esecuzione ai sensi delle disposizioni generali del codice di procedura civile è competente per l'esecuzione di un'ordinanza di sequestro conservativo del conto. Tuttavia, qualora l'ordinanza sia stata emessa da un organo giurisdizionale tedesco, detto organo è competente per l'esecuzione della stessa.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera g) - Misura in cui conti congiunti e conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo

Per quanto riguarda il sequestro conservativo di fondi detenuti in conti congiunti, vale quanto segue:

- se, secondo i registri della banca presso la quale è detenuto il conto, gli utenti autorizzati possono disporre dei saldi attivi del conto solo congiuntamente (Und-Konto), l'ordinanza di sequestro conservativo deve essere indirizzata a tutti i titolari del conto;
- se il debitore è autorizzato a disporre autonomamente del saldo attivo del conto (Oderkonto), i fondi del conto sono soggetti a sequestro conservativo come i fondi detenuti in un conto personale del debitore.

Ai sensi della legislazione nazionale tedesca, i saldi attivi in conti di intestatari di cui il debitore può disporre per conto di terzi sono soggetti a sequestro nei confronti del debitore. In tali casi, l'ordinanza di sequestro conservativo del conto deve essere emessa nei confronti del fiduciario (debitore).

Articolo 50, paragrafo 1, lettera h) - Norme applicabili agli importi esenti da sequestro

La protezione dal sequestro dei conti di pagamento è possibile tramite conto esente da sequestro (Pfändungsschutzkonto) (articolo 850k del codice di procedura civile). Gli effetti del conto esente da sequestro sono disciplinati dagli articoli 899 e seguenti del codice di procedura civile.

Gli importi di cui all'articolo 850c, primo e secondo comma, del codice di procedura civile sono riportati nell'avviso sulle soglie di esenzione dal sequestro (Pfändungsfreigrenzenbekanntmachung). Gli importi vengono adeguati il 1° luglio di ogni anno. La normativa è accessibile o consultabile (in tedesco) sul sito web <http://www.gesetze-im-internet.de/>.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera i) - Compensi (eventualmente addebitati dalle banche) per l'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e informazioni sulla parte responsabile per il pagamento di tali compensi

Ai sensi della legislazione tedesca, le banche non possono addebitare compensi per l'attuazione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera j) – La tabella dei compensi o altro complesso di norme indicanti i compensi applicabili addebitati da qualsiasi autorità o altro organo coinvolti nel trattamento o nell'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo

I compensi addebitabili dagli organi giurisdizionali coinvolti nel trattamento o nell'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo ai sensi del regolamento (UE) n. 655/2014 sono fissati nella legge sulle spese giudiziarie (Gerichtskostengesetz) e nella legge sulle spese giudiziarie nelle cause familiari (Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen). Le suddette leggi sono disponibili e consultabili gratuitamente (in tedesco) agli indirizzi:

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gkg_2004/gesamt.pdf e <http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/famgkg/gesamt.pdf>.

Per una sintesi dei compensi addebitabili ai sensi delle leggi di cui sopra, si rimanda alla risposta concernente l'articolo 50, paragrafo 1, lettera n).

I compensi addebitabili dagli ufficiali giudiziari coinvolti nel trattamento o nell'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo ai sensi del regolamento (UE) n. 655/2014 sono fissati nella legge sui costi degli ufficiali giudiziari (Gerichtsvollzieherkostengesetz). La suddetta legge è disponibile e consultabile gratuitamente (in tedesco) all'indirizzo: <http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gvkostg/gesamt.pdf>.

Vengono addebitati costi per la notificazione alla banca di un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari emessa in Germania qualora l'ufficiale giudiziario debba notificarla in Germania. Se l'ufficiale giudiziario notifica personalmente un'ordinanza di sequestro conservativo, viene addebitato un compenso di 11 EUR ai sensi dell'articolo 100 dell'elenco dei costi allegato alla legge sui costi degli ufficiali giudiziari (Kostenverzeichnis zum Gerichtsvollzieherkostengesetz, KV GvKostG), oltre a spese di trasferta in base alla distanza percorsa da detto ufficiale giudiziario: 3,25 EUR per un massimo di 10 km, 6,50 EUR per una trasferta compresa tra 10 km e 20 km, 9,75 EUR per una trasferta compresa tra 20 km e 30 km, 13 EUR per una trasferta compresa tra 30 km e 40 km e 16,25 EUR per una trasferta superiore a 40 km (ai sensi della voce 711 del KV GvKostG). Qualora l'ufficiale giudiziario notifici l'ordinanza con altri mezzi viene addebitato un onere di 3,30 EUR (ai sensi della voce 101 del KV GvKostG). Le spese postali saranno addebitate integralmente per la notificazione con la prova dell'avvenuta notificazione (Zustellungsurkunde) (ai sensi della voce 701 del KV GvKostG). Un importo forfettario pari al 20 % dei costi addebitati per ogni incarico sarà addebitato per coprire eventuali altre spese di cassa; tale importo tuttavia non sarà inferiore a 3,00 EUR e non sarà superiore a 10,00 EUR (ai sensi della voce 716 del KV GvKostG).

Ciò si applica nei casi in cui l'organo giurisdizionale che ha emesso l'ordinanza europea di sequestro conservativo in Germania ricorra ai servizi di un ufficiale giudiziario per la notificazione dell'ordinanza in questione al debitore su istanza del creditore.

Non sarà addebitato alcun costo per le attività dell'autorità d'informazione ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 655/2014, fatto salvo quanto specificato nella risposta fornita alla domanda relativa all'articolo 50, paragrafo 1, lettera n), che specifica l'aumento delle spese di giudizio a carico delle procedure per l'ottenimento di un'ordinanza di sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 655/2014.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera k) - Ordine gerarchico eventualmente attribuito ai provvedimenti nazionali equivalenti

L'ordine gerarchico dei sequestri di conti in base a decisioni emesse ai sensi del diritto interno equivalenti a decisioni a norma del regolamento (UE) n. 655/2014 è determinato dalla data in cui dette decisioni sono notificate alla banca. In tale contesto le ordinanze di sequestro con data anteriore hanno la precedenza su quelle notificate successivamente.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera l) - Autorità giudiziarie o, se del caso, autorità di esecuzione competenti per un ricorso

L'organo giurisdizionale che ha emesso l'ordinanza di sequestro conservativo è competente nell'accogliere i ricorsi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 655/2014.

L'organo giurisdizionale competente nell'accogliere i ricorsi promossi dal debitore ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1 o 2, del regolamento (UE) n. 655/2014 è il tribunale locale avente competenza a eseguire l'ordinanza ai sensi delle disposizioni generali.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera m) Autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso e termine, se previsto, entro cui tale ricorso deve essere depositato

L'impugnazione delle decisioni sui mezzi di ricorso di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 605/2014 può essere proposta dinanzi l'organo giurisdizionale che ha emesso la decisione concernente un ricorso oppure, qualora detto organo sia un organo di primo grado, dinanzi un organo giurisdizionale di grado superiore.

L'impugnazione deve essere presentata entro un termine di un mese.

Il termine per la presentazione del ricorso decorre dalla data di notifica della decisione da impugnare alla persona interessata.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera n) - Spese di giudizio

Nelle cause di cui all'articolo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 655/2014:

l'ammontare delle spese di giudizio viene determinato di volta in volta in base all'importo oggetto di controversia e all'aliquota tariffaria pertinente utilizzando il metodo di calcolo di cui all'articolo 34 della legge sulle spese giudiziarie (GKG) e/o all'articolo 28 della legge sulle spese giudiziarie nelle cause familiari (FamGKG).

a) Per quanto concerne la procedura per l'ottenimento di un'ordinanza europea di sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 655/2014, conformemente alla voce 1410 dell'elenco dei costi allegato alla legge sulle spese giudiziarie (Kostenverzeichnis zum Gerichtskostengesetz, KV GKG), di norma si applica un'aliquota pari all'1,5. In taluni casi nei quali il carico di lavoro per il trattamento da parte dell'organo giurisdizionale è inferiore, si applica un'aliquota ridotta pari a 1,0 (voce 1411 del KV GKG). Se un'ordinanza viene emessa ai sensi dell'articolo 91a o dell'articolo 269, terzo comma, terza frase, del codice di procedura civile, si applica di norma un'aliquota più elevata pari a 3,0 (voce 1412 del KV GKG). L'onere per la causa include anche le domande presentate dal debitore per i ricorsi ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 655/2014 in vista della revoca o della modifica dell'ordinanza europea di sequestro conservativo. Per la notificazione con la prova dell'avvenuta notificazione, lettera raccomandata con avviso di ricevimento o il trattamento da parte del personale giudiziario, si applica una tariffa forfettaria di 3,50 EUR per ogni notificazione se lo stesso livello dell'organo giurisdizionale comporta più di 10 notificazioni o se la notificazione è avviata dal creditore (voce 9002 del KV GvKostG).

Nel contesto del procedimento d'appello si applica un'aliquota tariffaria pari a 1,5 (voce 1430 del KV GKG). In caso di estinzione del procedimento, a causa del ritiro del ricorso in appello, l'aliquota è ridotta a 1,0 (voce 1431 del KV GKG).

Il valore della controversia viene determinato di volta in volta a discrezione dell'organo giurisdizionale (articolo 53 del GKG in combinato disposto con l'articolo 3 del codice di procedura civile).

L'onere al momento della presentazione di una domanda per l'ottenimento di un'ordinanza europea di sequestro conservativo o un ricorso (articolo 6 del GKG) presso l'organo giurisdizionale competente.

b) Se in primo grado un tribunale locale emette una sentenza in qualità di tribunale della famiglia, viene generalmente applicata un'aliquota di 1,5, in conformità della voce 1420 del KV FamGKG. In caso di estinzione del procedimento senza una sentenza definitiva, detta aliquota è ridotta allo 0,5 (voce 1421 del KV FamGKG).

L'onere per la causa include anche le domande presentate dal debitore per i ricorsi ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 655/2014 in vista della revoca o della modifica dell'ordinanza europea di sequestro conservativo. Per la notificazione con la prova dell'avvenuta notificazione, lettera raccomandata con avviso di ricevimento o il trattamento da parte di un funzionario dell'organo giurisdizionale, si applica un compenso di 3,50 EUR per ogni notificazione se lo stesso livello di giurisdizione comporta più di 10 notificazioni o se la notificazione è avviata dal creditore (voce 2002 del KV FamGKG).

Nel contesto del procedimento d'appello si applica un'aliquota pari a 2,0 (voce 1422 del KV FamGKG). In caso di estinzione del procedimento per ritiro del ricorso prima che l'organo giurisdizionale riceva la comunicazione dei motivi del ricorso, l'aliquota è ridotta allo 0,5 (voce 1423 del KV FamGKG). Negli altri casi in cui il procedimento si estingue senza una decisione, l'aliquota è pari a 1,0 (voce 1424 del KV FamGKG).

Il valore della controversia è determinato in ogni caso su base equitativa (articolo 42, primo comma, del FamGKG).

Il compenso si applica non appena viene emessa una decisione incondizionata sugli oneri oppure la causa si estingue in qualsiasi altro modo (articolo 11 del FamGKG).

c) Laddove un tribunale del lavoro (Arbeitsgericht) di primo grado emetta una decisione, alla causa si applica di norma un'aliquota dello 0,4 (voce 8310 del KV GKG). Se un'ordinanza viene emessa ai sensi dell'articolo 91a o dell'articolo 269, terzo comma, terza frase, del codice di procedura civile, di norma l'aliquota viene aumentata a 2,0 (voce 8311 del KV GKG).

L'onere per la causa include anche le domande presentate dal debitore per i ricorsi ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 655/2014 in vista della revoca o della modifica dell'ordinanza europea di sequestro conservativo. Per la notificazione con la prova dell'avvenuta notificazione, lettera raccomandata con avviso di ricevimento o il trattamento da parte di un funzionario dell'organo giurisdizionale, si applica un compenso di 3,50 EUR per ogni notificazione se lo stesso livello di giurisdizione comporta più di 10 notificazioni o se la notificazione è avviata dal creditore (voce 9002 del KV GKG).

Nel contesto del procedimento d'appello si applica un'aliquota pari a 1,2 (voce 8330 del KV GKG). In caso di estinzione del procedimento per ritiro del ricorso, l'aliquota è ridotta a 0,8 (voce 8331 del KV GKG).

Il valore della controversia viene determinato di volta in volta a discrezione dell'organo giurisdizionale (articolo 53 del GKG in combinato disposto con l'articolo 3 del codice di procedura civile).

L'onere è addebitato non appena viene emessa una decisione non impugnabile sui costi oppure la causa si estingue in qualsiasi altro modo (articolo 9 del GKG).

Nel contesto dei procedimenti giudiziari di cui all'articolo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 655/2014 e in tutte le cause concernenti domande volte a limitare o cessare l'esecuzione di un'ordinanza di sequestro conservativo:

nel procedimento per l'ottenimento di un'ordinanza di sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 655/2014 viene addebitato un compenso di 22 EUR (voce 2111 del KV GKG). Se, durante il procedimento, viene presentata una domanda per ottenere informazioni sui conti, l'onere viene aumentato a 37 EUR (voce 2112 del KV GKG).

L'onere per la causa include anche le domande presentate dal debitore per i ricorsi ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 655/2014 in vista della revoca o della modifica dell'ordinanza europea di sequestro conservativo.

Per le domande di estinzione o limitazione dell'esecuzione si applica un compenso di 33 EUR (voce 2119 del KV GKG).

Per i ricorsi in appello respinti o dichiarati infondati è previsto un compenso di 33 EUR (voce 2121 del KV GKG). Se il ricorso viene respinto o dichiarato infondato soltanto in parte, l'organo giurisdizionale può ridurre l'onere della metà oppure decidere di non addebitarlo sulla base di considerazioni equitative.

L'onere è addebitato non appena viene presentata all'organo giurisdizionale una domanda per l'ottenimento di un'ordinanza europea di sequestro conservativo o per l'ottenimento della cessazione o della limitazione dell'esecuzione, oppure non appena viene presentato un ricorso (articolo 6 del GKG).

Articolo 50, paragrafo 1, lettera o) - Lingue accettate per le traduzioni dei documenti

Per i documenti indirizzati a un organo giurisdizionale o un'autorità competente in conformità del regolamento (UE) n. 655/2014, non è consentita alcuna lingua diversa dal tedesco.

Ultimo aggiornamento: 29/12/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.